

PREMESSA

Il lettore non si aspetti una nuova originale elaborazione delle fondamenta, della natura, degli aspetti peculiari che caratterizzano il diritto della Chiesa cattolica; una riflessione che schiuda feconde prospettive di comprensione, di approfondimento, di ulteriore sviluppo della scienza canonistica. Il titolo (Introduzione) non è, come spesso avviene, riduttivo e volutamente dimesso, ma va preso strettamente alla lettera. Il mio proposito è infatti soltanto quello di introdurre, avviare, iniziare alla conoscenza di questo diritto chi non ha di esso alcuna (o del tutto vaga) nozione: in particolare gli studenti di una Facoltà di Giurisprudenza, che certamente potranno meglio afferrare concetti, istituti, modi di ragionare, tipici della scienza giuridica e che saranno poi messi in grado di affrontare con maggior consapevolezza lo studio di una parte speciale del diritto canonico (come quella relativa al matrimonio, ai processi, al diritto penale ecc.), a completamento del loro corso universitario. Ma il discorso dovrebbe valere anche per studenti di altre discipline e, più in generale, per chiunque desideri sapere qualcosa di più su di un aspetto spesso ignorato o misconosciuto di una così nota istituzione come la Chiesa cattolica.

Introdurre alla conoscenza (e, se si tratta di vera conoscenza, alla comprensione) di una qualche realtà non significa però fornirne soltanto un'illustrazione teorica, astratta, ben spiegata ed argomentata della fisionomia, delle regole, degli aspetti caratteristici di essa: si richiede un avvicinamento più concreto, che solleciti l'interesse, la curiosità culturale, magari anche il sentimento del discente, che contenga richiami, stabilisca nessi e collegamenti con altre realtà con cui egli è abitualmente a contatto. Non deve quindi stupire se nel quadro di un'impostazione che, almeno nelle intenzioni, vuol essere rigorosa e condotta con metodologia rispondente ai canoni della scienza giuridica, si troveranno accenni a fatti e a persone di attualità, ad epi-

sodi storici, a dati statistici o sociologici, a suggestioni artistiche o letterarie. Essi non costituiscono divagazioni o momenti di pausa miranti ad attenuare l'aridità o la monotonia del ragionamento giuridico, ma si prefiggono di avvicinare la materia alla sensibilità del lettore, di metterlo a contatto con quei dati di comune esperienza che può più immediatamente percepire, di creare, insomma, quella sintonia, quella comune lunghezza d'onda, che sola può consentire, in ogni campo, una vera comprensione.

Lo studio del diritto canonico presuppone la conoscenza di quella più ampia e complessa realtà di cui esso è soltanto una componente od una dimensione: la Chiesa e, con essa, il patrimonio di dottrine, di insegnamenti, di vicende storiche, che ne fanno parte integrante. Ho dovuto pertanto inserire non pochi riferimenti a passi biblici, a concetti teologici, ad indicazioni liturgiche, cercando per altro di limitarmi a quelli che mi sono sembrati essenziali per avere un'adeguata comprensione del diritto canonico e, soprattutto, dello spirito che lo anima. Sono consapevole che per un'adeguata comprensione di questi riferimenti occorrerebbe una più ampia cultura sulle realtà religiose che purtroppo, nella situazione attuale, non può essere data per scontata, neppure a livello di studenti universitari. Nonostante il crescente interessamento dei mass-media per i fatti religiosi ed ecclesiali (ma troppo spesso a livello epidermico e spettacolare), è frequente incontrare giovani, che hanno regolarmente, e talvolta lodevolmente, compiuto studi di scuola media superiore, che non hanno alcuna nozione della Sacra Scrittura, che non hanno letto una riga dei Vangeli, che non sanno chi sia né quando sia vissuto San Paolo. Non potevo però alterare lo specifico carattere di un'introduzione ad una disciplina giuridica inserendovi brani di catechismo o di esposizione della dottrina cattolica. Non mi resta quindi che invitare tutti coloro che non riescono ad intendere, nel loro pieno significato, i dati biblici e teologici a cogliere l'occasione per procurarsi su di essi una più ampia cognizione, ricorrendo a qualcuno dei molti testi specializzati (tra i quali si può suggerire il Catechismo della Chiesa cattolica, voluto personalmente dallo stesso Papa Giovanni Paolo II).

Ciascun lettore giudicherà se l'intento che mi sono prefissato è stato, almeno in qualche misura, raggiunto. Spero, in ogni caso, che l'approccio a questo peculiare diritto di una comunità religiosa costituisca un arricchimento nel processo di apprendimento delle scienze giuridiche e mi sia anche lecito pensare che da esso possa nascere il

desiderio di una maggiore conoscenza (e forse anche un qualche avvicinamento spirituale) verso quello straordinario Messaggio che ha segnato in modo decisivo la nostra civiltà e che ha trapassato due millenni di storia senza nulla perdere della sua disarmante e sconvolgente freschezza.

PREMESSA ALLA QUARTA EDIZIONE

Tre anni e mezzo sono trascorsi dalla precedente terza edizione. Un periodo di tempo molto breve, soprattutto se visto in rapporto ai tempi dilatati che tradizionalmente caratterizzano la storia della Chiesa. Ma un periodo che ha profondamente inciso sulla vita di questa comunità religiosa in ogni suo aspetto, anche in quello, che ci riguarda più direttamente, nel suo assetto giuridico e istituzionale. Basti pensare che questo periodo si è aperto con un gesto imprevedibile e quasi del tutto inedito nella storia della Chiesa, la rinuncia al ministero di vescovo di Roma e di sommo pontefice di Benedetto XVI annunciata il 10 febbraio 2013. E proprio in conseguenza di questo gesto è assunto al pontificato romano un papa «venuto da lontano», che ha subito impresso alla sua carica primaziale uno stile completamente nuovo, unito ad una ferrea volontà di riforma e di rigenerazione di tutta la Chiesa, dai semplici fedeli sino al supremo ufficio di romano pontefice. Al fine di renderla sempre più fedele all'insegnamento del suo divino Fondatore e, proprio per questo, sempre più in grado di rispondere alle innumerevoli sfide che questa nostra età moderna continuamente ripropone.

Papa Francesco non è un giurista, si preoccupa soprattutto di comprendere e soddisfare le esigenze pastorali, vuol fare il possibile per rendere la Chiesa non più chiusa e autoreferenziale, ma aperta a tutti, anche a coloro che ne sono lontani, facendosi carico di tutte le sofferenze che continuano ad affliggere molta parte dell'umanità. La cifra specifica del suo modo di gestire il pontificato è la misericordia, intesa non come parola astratta ma come uno «stile di vita», caratte-

rizzato da un «costante dinamismo per andare incontro ai bisogni e alle necessità di quanti sono nel disagio spirituale e materiale» (Papa Francesco all'udienza giubilare del 30 giugno 2016). Ma egli è anche ben consapevole che la misericordia non può andare disgiunta dalla giustizia e che se si vuole tradurre in concreto questo slancio missionario ed umanitario che deve caratterizzare l'agire della Chiesa occorre dotarla di strumenti adeguati, anche sul piano organizzativo ed istituzionale. Non c'è quindi da meravigliarsi che egli abbia messo in moto una serie di riforme che già hanno cominciato ad incidere efficacemente nell'ordinamento giuridico della Chiesa e che hanno pertanto reso necessario un aggiornamento di questa nostra Introduzione.

CAPITOLO I
LA CHIESA E IL SUO DIRITTO

SOMMARIO: 1. Diritto e religione. Sviluppo istituzionale delle comunità religiose. – 2. La specifica natura del diritto canonico alla luce della realtà teologica della Chiesa. L'origine divina del diritto canonico. – 3. La derivazione del diritto divino dalla Sacra Scrittura: in particolare il principio del primato pontificio. – 4. La collegialità episcopale e l'esclusione della donna dal sacerdozio ministeriale. – 5. Diritto divino positivo e diritto naturale. – 6. Formalizzazione, interpretazione ed effettiva vigenza del diritto divino. *Dinamicità* dell'ordinamento giuridico della Chiesa e sua conformazione alla carità evangelica. – 7. Efficacia spaziale e temporale del diritto divino. – 8. Inderogabilità del diritto divino. – 9. La dispensa dalla legge ecclesiastica ed il problema della sua applicazione al diritto divino. – 10. La particolare *elasticità* del diritto canonico: *aequitas*, consuetudine, dissimulazione, tolleranza. – 11. Diritto divino e diritto di produzione umana. – 12. Lo sviluppo storico del diritto della Chiesa: dal *Decretum* di Graziano al *Corpus iuris canonici*. – 13. Dal Concilio di Trento al *Codex iuris canonici* del 1917. – 14. Il Concilio Vaticano II. – 15. Il codice del 1983. – 16. L'ulteriore attività legislativa di Giovanni Paolo II. Il codice per le Chiese orientali. – 17. I provvedimenti legislativi di Benedetto XVI e di Francesco. – 18. La legislazione delle Chiese particolari.

1. Diritto e religione. Sviluppo istituzionale delle comunità religiose.

Il diritto canonico è il diritto della Chiesa cattolica, è, quindi, quel complesso di precetti e regole destinati a disciplinare la vita di questa particolare istituzione religiosa. La denominazione di questo diritto come *canonico* risale alla tradizione dei primi secoli (deriva etimologicamente da *kanon*, norma) ed è rimasta sino ad oggi, anche se vi è attualmente la tendenza a sostituirla con il termine *ecclesiale* che sembra meglio sottolineare la stretta appartenenza di questo diritto alla specifica comunità religiosa costituita dalla Chiesa cattolica. Si potrebbe anche parlare di diritto *ecclesiastico*, ma ormai questo termine, nella tradizione giuridica italiana, viene impiegato per designare il diritto statale in materia ecclesiastica, ossia quel complesso di norme che disciplinano rapporti in qualche modo connessi con il fattore religioso e che vengono quindi

ad interessare in modo specifico le Chiese o confessioni religiose presenti nella società.

La connessione tra diritto e Chiesa cattolica e, più in generale, tra diritto e religione, può indubbiamente suscitare perplessità. La religione è costituita da un complesso di credenze in realtà ultraterrene, a cui ciascuno aderisce con un atto di fede che matura nell'interiorità della coscienza individuale, in modo libero e al di fuori da qualunque disciplina normativa. A queste credenze sono spesso ricollegati anche precetti e regole di comportamento da tradursi nella vita concreta, ma anch'essi si impongono alla coscienza personale di ciascun individuo, creano un rapporto e delle responsabilità tra questi e la divinità, rimangono quindi confinati nella sfera dei principi morali, senza acquistare quella rilevanza intersoggettiva e comunitaria che caratterizza la regola giuridica. Certamente, la credenza religiosa non è mai un fatto meramente individuale, tende ad essere diffusa e partecipata ad altri soggetti, ad essere professata e celebrata in forma comunitaria, a riunire e ad aggregare tutti coloro che condividono una stessa fede. Ma l'elemento di coesione di queste comunità rimane pur sempre un fatto spirituale, che ciascuno sente e vive dentro di sé e che sembra rifuggire da ogni regolamentazione esterna di carattere normativo.

Le perplessità di cui stiamo parlando sono, per altro, destinate a dissolversi se si osserva come sorgono, si diffondono e si sviluppano le varie comunità religiose. L'origine di queste comunità è normalmente ricollegata alla figura di un personaggio carismatico, di un uomo che si presenta come inviato o prescelto dalla divinità, con un qualche collegamento privilegiato con questa, e che viene ritenuto capace di rivelarne qualche misterioso aspetto, di esprimerne ed interpretarne la volontà. Quest'uomo eccezionale attrae a sé un certo numero di persone che lo seguono, lo aiutano nel suo operato, si fanno portatori ed interpreti del messaggio che egli propone. Si forma così una prima embrionale comunità sulla base della libera volontà di ciascuno di rimanere al seguito del capo carismatico, che trova coesione ed ogni regola interna di vita nella stessa persona di questo capo.

Si pensi alla primitiva comunità dei discepoli di Gesù: essi vengono attratti irresistibilmente dal suo fascino di uomo e di maestro, folgorati dalla luce spirituale che sembra emanare dalla sua persona (può darcene un'idea significativa la chiamata dell'apostolo Mat-

teo nella sublime interpretazione figurativa dataci dal Caravaggio¹), lasciano tutto (casa, beni, famiglia) e lo seguono giorno per giorno nelle vicissitudini della sua missione terrena. Non c'è nessun vincolo giuridico o disciplinare che li tenga legati al maestro o tra di loro: significativo, a questo proposito, è quell'episodio narrato nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù, in un momento di particolare difficoltà che indusse molti dei suoi discepoli a lasciarlo, chiese accorato ai dodici apostoli a lui più vicini, se volevano anch'essi andarsene. La risposta che egli ricevette esprime, meglio di ogni altra, quale fosse la vera natura del legame che essi avevano verso di lui: «Signore da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna: noi abbiamo creduto e conosciuto che sei il Santo di Dio» (Gv 6, 66-69).

Prima o poi, però, il capo carismatico, colui che viene considerato il fondatore della comunità, scompare, lasciando a quelli che lo avevano seguito ed avevano fermamente creduto in lui il compito di continuare il suo operato, di diffondere il suo messaggio, di consolidare e ingrandire il gruppo di coloro che si riconoscono nel suo insegnamento. Se questi riescono ad attuare tale missione, trasmettendola a loro volta a coloro che saranno chiamati a sostituirli, è inevitabile che vadano progressivamente delineandosi, con lo stesso ampliarsi e diffondersi del numero dei credenti, alcune regole di organizzazione e di disciplina della vita comunitaria: regole che individuano i soggetti cui è riconosciuta una posizione di preminenza e a cui è demandato un compito di governo, che fissano eventuali modalità e limiti con cui tale governo deve essere esercitato, che stabiliscono comportamenti, prestazioni, doveri di reciproca solidarietà nell'ambito dei rapporti comunitari. Particolare

¹ Mi riferisco al celebre dipinto raffigurante la *Vocazione di S. Matteo* nella chiesa di S. Luigi dei Francesi a Roma, nel quale la forza invincibile della chiamata di Gesù è magistralmente rappresentata – come scrive il Longhi (*Da Cimabue a Morandi*, Milano, 1973, p. 834) – da una «folata di luce radente che penetra, nello stanzone, col Cristo, e con la velocità del suo raggio lo precede». Alla puntata della luce fa riscontro la figura dell'apostolo che con la destra addita se stesso, quasi chiedesse «Vuol me?». La chiamata (o vocazione) di Matteo è narrata con poche semplici parole dallo stesso evangelista: «Gesù vide un uomo seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse: "Seguimi". Ed egli si alzò e lo seguì» (Mt 9, 9). Altrettanto immediata e radicale è la risposta all'invito di Gesù a porsi al suo seguito da parte degli altri discepoli che andranno a far parte del ristretto gruppo dei dodici apostoli (v. Mt 4, 18-22).

importanza in una comunità religiosa assume l'esigenza di mantenere intatto quell'insieme di credenze e di principi ricevuti dall'insegnamento del fondatore, di evitare che, con il diffondersi ed il radicarsi in contesti sociali e culturali diversi, tale patrimonio di fede e di dottrina venga a diluirsi, stemperarsi, diversificarsi, sino a perdere la sua peculiare ed unitaria fisionomia. Per evitare questo pericolo occorre fissare delle regole idonee a preservare la genuinità di questo corpo di credenze e, con essa, la stessa identità del gruppo sociale che in tali credenze si riconosce e che intorno ad esse si aggrega. Verranno così stabilite modalità di interpretazione del messaggio originario che si impongano in modo autoritativo a tutti i membri della comunità; regole e criteri che consentano di definire in modo preciso l'appartenenza di un soggetto alla comunità stessa e di dichiararne l'estromissione ogni qualvolta se ne accerti la mancata adesione a tutto ciò che è considerato essenziale per l'ordinato svolgersi della vita comunitaria ed il mantenimento della sua stessa unitaria configurazione.

Certamente, il consolidarsi dello sviluppo di questo complesso di regole giuridiche all'interno della comunità religiosa assumerà connotati ed intensità diversi a seconda dei principi di fondo a cui ciascuna comunità si ispira ed ai quali intende conformarsi. In alcune di esse può prevalere la tendenza a rimanere allo stadio di semplici movimenti, di aggregazioni diffuse che si accontentano di farsi portatrici di determinate istanze di spiritualità, senza la pretesa di costituire una vera e propria Chiesa, che si ritenga depositaria e gelosa custode di un preciso ed inalterabile patrimonio fideistico. In tal caso non vi sarà lo sviluppo di una vera e propria regolamentazione giuridica e molto sarà lasciato alla spontaneità ed alla libera determinazione di coloro che si riconoscono in qualche modo appartenenti a questa aggregazione. Altre comunità, pur tendendo ad un modello organizzativo che consenta di mantenere al gruppo una più precisa identità, si sforzeranno di limitare al minimo essenziale le regole di disciplina interna, per lasciare più ampio spazio alle espressioni di vita individuale e comunitaria più propriamente religiose, ai *doni dello spirito* che si manifestano al di fuori di qualunque regola o previsione di natura giuridica. Altre ancora – ed è certo questo il caso della Chiesa cattolica – per la stessa diffusione che assumono, per la fortissima consapevolezza della assoluta originalità e veridicità del messaggio di cui si fanno

portatrici, per il contesto culturale in cui vengono prevalentemente a radicarsi (si pensi all'inevitabile influsso esercitato sul cristianesimo dalla cultura romana, fortemente impregnata di spirito giuridico), tendono ad accentuare la componente organizzativa e disciplinare della vita comunitaria, a potenziare l'aspetto istituzionale, talora anche a scapito di quelle esigenze di natura più propriamente religiosa e spirituale che non possono non rimanere vive ed operanti nell'ambito di una comunità di questo tipo.

È questo, invero, un rischio che si è più volte ripresentato nella storia della Chiesa cattolica, tanto da suscitare una contrapposizione tra Chiesa istituzionale e Chiesa spirituale, tra diritto canonico e doni dello spirito, tra disciplina giuridica e spontaneità carismatica. La Chiesa, invece, nella sua originaria configurazione non può che essere una realtà unitaria che fonde in sé una componente spirituale ed una più propriamente umana e terrena. «La Chiesa del diritto e la Chiesa della carità – come ha affermato il papa Paolo VI – sono una sola realtà, della cui vita interna è segno esteriore la forma giuridica ... La polarità tra l'indole spirituale-soprannaturale e quella istituzionale-giuridica della Chiesa, lungi dal diventare fonte di tensione, è sempre orientata verso il bene della Chiesa»². Andando ancora più al cuore della natura di questa comunità, l'ultimo concilio ecumenico, il Vaticano II (al quale più volte dovremo far riferimento, trattandosi dell'evento centrale della storia della Chiesa di questa nostra epoca), ha ribadito che «la società costituita di organismi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, la comunità visibile e quella spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa ormai in possesso dei beni celesti, non si devono considerare come due cose diverse, ma formano una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino»³.

Pur con queste precisazioni, il rapporto tra diritto e religione rimane indubbiamente un rapporto di tensione dialettica che non sempre riesce a trovare una sua armonica composizione, con pieno rispetto delle esigenze a cui ciascuno di questi due momenti ri-

² Paolo VI, Discorso ai partecipanti al II Congresso internazionale di diritto canonico, 17 settembre 1973, in *Persona e ordinamento nella Chiesa*, Milano, 1975, p. 579 ss.

³ Sono parole della costituzione dogmatica *Lumen gentium*, n. 8, il documento fondamentale sulla Chiesa approvato dal Concilio Vaticano II.

sponde. Quello che occorre tener presente è che il diritto ha sempre una funzione strumentale, tende al perseguimento di determinate finalità che non vanno ricercate al suo interno, ma nell'ambito di quella comunità in cui esso viene a radicarsi. Inserendosi in una comunità religiosa, il diritto deve quindi adattarsi alla particolare natura ed alle particolari esigenze che la caratterizzano, porsi al servizio delle finalità a cui essa è protesa, senza accampare intenti di preminenza o di egemonia. Altrimenti la comunità vedrebbe inevitabilmente alterarsi e corrompersi la sua genuina natura, tenderebbe ad esorbitare in campi (politici, economici, sociali) che non le sono propri, con il rischio di perdere quella specifica e genuina identità con cui era sorta e con la quale intendeva diffondersi e radicarsi tra gli uomini.

Le considerazioni sin qui svolte non consentono di far derivare dalla difficile e tormentata compatibilità tra diritto e religione una più radicale antinomia, una più assoluta inconciliabilità tra di essi. In tal senso si erano orientate alcune posizioni dottrinali sostenute soprattutto alla fine del secolo XIX, proprio in riferimento all'ordinamento della Chiesa cattolica, basate, da un lato, sul presupposto di una radicale ed insuperabile contrapposizione tra l'essenza della Chiesa, necessariamente spirituale, e l'essenza del diritto, necessariamente temporale e mondano; d'altro lato, su di una contestazione della stessa natura di vero e proprio diritto nei confronti dell'ordinamento che si forma nell'ambito di una comunità religiosa.

Secondo la prima impostazione, che ha avuto il suo più autorevole esponente in un noto giurista tedesco, appartenente ad una Chiesa protestante, Rudolf Sohm, il diritto presuppone sempre un potere umano, fondato su principi esterni e formali, che tende ad essere osservato coattivamente e a realizzare un dominio terreno mutevole nel tempo e condizionato dal succedersi degli eventi storici. La Chiesa, invece, si fonda sulla carità, rifugge dalla coercizione perché i precetti divini richiedono una libera ed interna accettazione, tende a realizzare fini spirituali non soggetti al mutare del tempo. «La natura della Chiesa – conclude l'autore – è spirituale, la natura del diritto è mondana. La natura del diritto canonico si pone in contraddizione con la natura della Chiesa»⁴.

⁴ Per una sintesi ed una valutazione critica dell'orientamento che ebbe in R.

L'altro indirizzo dottrinale, che si muove su di un terreno più propriamente giuridico, contesta all'ordinamento della Chiesa la natura di vero e proprio diritto, perché esso sarebbe privo di alcune note caratteristiche della giuridicità. In particolare, il diritto canonico non avrebbe una sua originaria imperatività, non avrebbe possibilità di essere imposto coattivamente e non sarebbe una regola intersoggettiva, valida nei rapporti tra consociati, ma un precetto (di natura, quindi, morale) che si indirizza al singolo individuo, visto nel suo rapporto personale con Dio⁵.

Se la prima posizione a favore di una radicale antinomia tra diritto e religione viene facilmente superata da una visione della Chiesa, che, come abbiamo visto, ricompone in una superiore ed inscindibile unità la sua dimensione spirituale con quella terrena e comunitaria, non miglior fortuna riesce ad avere il secondo ordine di considerazioni. Esso è, in realtà, legato ad una concezione stualistica del diritto, che vede l'esperienza giuridica strettamente connessa con la figura dello Stato, tanto da esaurirsi nell'ambito delle comunità statali. Ma ormai da tempo si è presa piena consapevolezza della esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici, del fatto che il diritto non sorge soltanto dove vi è un apparato di potere capace di imporlo con la forza, ma dovunque vi è un'aggregazione sociale organizzata, che è riuscita a dare una regola interna ai rapporti tra i propri consociati. Sarà poi ciascuna comunità ad elaborare quei principi, a forgiare quegli istituti che risulteranno idonei a rendere tale regola intrinsecamente obbligatoria e suscettibile di ricevere una generalizzata adesione dai suoi destinatari. Tutto ciò si è verificato – e non certo da oggi, ma da molti secoli – nell'ordinamento della Chiesa, dove non mancano neppure strumenti più propriamente coattivi, tendenti ad assicurare, attraverso misure sanzionatorie, l'osservanza delle regole comunitarie. Si tratta, certamente, di sanzioni rapportate alla particolare natura della Chiesa e quindi consistenti in misure afflittive che operano

Sohm il suo più significativo esponente rimandiamo a V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, XI ed., Milano, 1962; P. ERDŐ, *Teologia del diritto canonico. Un approccio istituzionale*, Torino, 1996; C. ERRAZURIZ, *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano, 2000, p. 5 ss.

⁵Per questa corrente di pensiero rimandiamo ancora agli autori citati nella precedente nota.

essenzialmente nella sfera spirituale (come la tipica sanzione ecclesiale, la *scomunica*, che esclude il soggetto dalle prerogative essenziali proprie della vita comunitaria): ma pur sempre tali da risultare efficaci nei confronti di coloro che appartengono alla Chiesa ed idonee, quindi, ad assicurare una più intensa osservanza delle norme vigenti al suo interno.

2. La specifica natura del diritto canonico alla luce della realtà teologica della Chiesa. L'origine divina del diritto canonico.

Abbiamo ricordato le posizioni di radicale negazione della natura giuridica dell'ordinamento della Chiesa non solo per far meglio constatare le difficoltà che incontra l'inserimento del diritto in una realtà religiosa, ma anche perché è proprio da tesi estreme di questo tipo che è sorta l'esigenza di un maggior approfondimento della specifica natura che assume, in tale contesto, il diritto.

La ricostruzione in termini storico-sociologici che abbiamo prima delineato per spiegare l'esistenza di un diritto anche nell'ambito di una comunità religiosa come la Chiesa cattolica non è, in effetti, sufficiente per arrivare a cogliere l'origine e la vera natura di questo diritto. Un diritto non può essere studiato e compreso nella sua specifica fisionomia in modo avulso dalla realtà comunitaria in cui si inserisce, non tenendo conto delle sue caratteristiche e del suo peculiare modo di essere. Per far questo non basta tuttavia un'osservazione dall'esterno, alla luce delle acquisizioni storiche e sociologiche, ma occorre porsi all'interno della stessa Chiesa di cui il diritto canonico costituisce la componente giuridica e da questa angolatura risalirne all'origine, ripercorrerne gli sviluppi, chiarirne la vera natura. Inevitabile si presenta così il ricorso alla teologia, alla scienza che studia il mistero delle realtà divine, le manifestazioni che esse hanno avuto nei riguardi dell'uomo, i disegni che possono essere da esse disvelati. Occorre, insomma, prendere piena consapevolezza che la Chiesa cattolica, intesa come comunità di tutti coloro che credono in Gesù Cristo e nel messaggio da lui rivelato, non può essere percepita nella sua intima natura prescindendo dalla sua stessa *autocomprensione*, senza tener conto di come essa viene concepita ed intesa al suo stesso interno, facendo riferimento a quel complesso di convinzioni e di credenze professate

da quegli stessi soggetti che di essa si sentono partecipi. L'osservazione storica e sociologica potrà certamente dar conto di molti aspetti della vicenda terrena di questa comunità, ma non potrà mai spiegarne a fondo l'intima realtà.

Ciò già a partire dagli eventi che l'hanno originata, dalla vicenda di quel giovane carpentiere della Galilea, che vive sino a trent'anni in famiglia, relegato nel suo paese d'origine senza alcun contatto con i principali centri e movimenti culturali del tempo: egli riesce, ciò nonostante, ad acquisire (soltanto con l'aiuto di qualche maestro della locale sinagoga e forse, almeno per un certo periodo, come seguace di un famoso predicatore dell'epoca, Giovanni detto il Battista) una profonda conoscenza dei libri sacri e delle leggi del popolo ebraico. Improvvisamente questo giovane si scopre un'irresistibile vocazione per la vita pubblica, si sente portatore di un messaggio rivoluzionario: in soli tre anni di predicazione e di diffusione del proprio insegnamento, conclusosi tragicamente con la sua condanna ad una morte infamante, egli riesce ad innescare un movimento religioso che crescerà vertiginosamente, diffondendosi in ogni strato della vita sociale; che riuscirà a sopravvivere, uscendone anzi rafforzato, alle sanguinarie persecuzioni degli imperatori romani; che nell'arco di appena tre secoli arriverà a far assurgere il proprio patrimonio di credenze a religione ufficiale dello sterminato impero romano e che imprimerà, nei secoli successivi, un suggello indelebile a tutta la civiltà del mondo occidentale. E tutto ciò rimane ancora più inspiegabile ad un osservatore esterno, se si considerano le persone a cui il giovane carpentiere affidò in modo particolare il compito di tramandare e diffondere il proprio insegnamento: un gruppo di dodici uomini, in maggioranza rozzi pescatori della Galilea, senza alcuna formazione culturale o esperienza di vita pubblica. Gli unici che forse avevano un certo livello di istruzione ed una qualche capacità organizzativa erano un esattore delle imposte, il già ricordato Matteo, e colui che curava la gestione economica del gruppo (v. Gv 12, 8): ma proprio questo, Giuda, sarà colui che lo tradirà, facilitandone la cattura e la successiva condanna a morte e finendo poi tragicamente suicida.

Ben diversa è invece la comprensione della vicenda storica della Chiesa se ci si pone all'interno di essa, utilizzando le convinzioni di coloro che, a partire dalle sue origini, si sono sentiti profondamente partecipi ed inseriti in essa. Si viene così ad apprendere che

il giovane galileo non era soltanto un uomo di straordinario fascino, capace di impressionare le folle con i suoi poteri taumaturgici e di diffondere un insegnamento che, nella sua disarmante semplicità, riusciva a penetrare nell'intimo dell'animo umano. Quest'uomo era il Cristo, il Messia lungamente atteso dal popolo ebraico, anzi lo stesso figlio di Dio che si era misteriosamente rivestito della natura umana per redimere l'umanità dal peccato e ricondurla alla salvezza eterna; che alla sua tragica morte con il supplizio della croce fece seguito la sua risurrezione, a conferma che la sua missione terrena non si era amaramente conclusa, ma era destinata ad aprire un'epoca nuova per l'intera umanità; che quei rozzi pescatori che egli aveva chiamato al suo seguito, che si dispersero sfiduciati e delusi dopo la sua cattura, senza osare far nulla per difenderlo e per scongiurarne la condanna a morte, ricevettero, dopo la risurrezione del maestro, un misterioso aiuto spirituale che li trasformò in infaticabili propagatori del messaggio evangelico, in sapienti organizzatori ed animatori delle comunità nascenti, tanto forti da resistere a qualunque tipo di minaccia o persecuzione; che all'operato di questo ristretto gruppo di discepoli si aggiunse ben presto l'apporto determinante di un uomo di profondo ingegno, di ampia e raffinata cultura, di instancabile attività, che più di ogni altro contribuirà al diffondersi della nuova dottrina e al costituirsi di nuove comunità cristiane tra i vari popoli: Paolo di Tarso. Ma anch'egli fu mosso non da un impulso meramente umano, ma venne *folgorato* da un intervento soprannaturale, mentre si recava a Damasco per cercare di soffocare sul nascere i primi segni del nuovo rivoluzionario messaggio⁶.

Questa ricostruzione dall'interno delle vicende della Chiesa ci porta, insomma, a ritenere che essa non può essere assimilata a

⁶ È il famoso episodio narrato negli Atti degli apostoli: «E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: "Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?" rispose: "Chi sei, o Signore?". E la voce: "Io sono Gesù che tu perseguiti! Orsù, alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare"» (At 9, 3-6). Anche per questo episodio, in cui si dispiega in tutta la sua perentorietà la vocazione divina, viene spontaneo il riferimento ad un altro grande dipinto del Caravaggio, quello della *Conversione di S. Paolo*, nella chiesa di S. Maria del Popolo a Roma, dove un «fascio di luce spiovente» (per citare ancora il Longhi) sigilla le palpebre del santo a terra, sovrastato dalla massa enorme del suo cavallo.

qualunque altra aggregazione sociale che sorge e si organizza per impulso di determinati uomini, secondo modalità e strutture meramente umane. La Chiesa trae origine da un intervento dall'alto, da una volontà superiore, proveniente da Dio stesso, che trova preciso riferimento nell'insegnamento di Cristo («Tu sei Pietro e su questa pietra *edificherò* la mia Chiesa» – Mt 16,18) e che viene riconfermata nei momenti decisivi che hanno contrassegnato la sua vicenda storica. Essa non è quindi una comunità meramente umana, ma una *Ecclesia*, una convocazione di coloro che vengono chiamati da Gesù stesso, il suo divino fondatore, ad essere partecipi della sua missione di salvezza⁷.

La medesima *autocomprensione*, la stessa ricostruzione dall'interno che abbiamo visto essere necessaria per la Chiesa si richiede anche per la dimensione giuridica che la caratterizza, per la sua configurazione istituzionale. Il diritto canonico non è infatti un qualcosa di estraneo o di giustapposto alla Chiesa, ma costituisce un particolare aspetto di essa, una necessaria componente di questa più complessa realtà comunitaria che riunisce, fondendo misteriosamente elementi divini ed umani, i credenti in Cristo. Anche per il diritto canonico risulta dunque imprescindibile il riferimento agli apporti forniti dalla teologia per poterne veramente comprendere l'origine, la natura, le peculiari caratteristiche. Anche per questo diritto, come più in generale per la Chiesa e per qualunque altro suo aspetto qualificante, non basta studiare i meccanismi che regolano la produzione giuridica nelle società umane, ma occorre risalire ad un intervento dall'alto, ad una volontà divina che ne costituisce il primo ed originario fondamento, ed occorre sforzarsi di comprendere come questa stessa volontà debba essere calata nella realtà umana della comunità dei credenti. Soltanto partendo dalle

⁷ Il termine *ecclesia*, che il latino ha trasposto dall'omonimo vocabolo greco, deriva dalla radice ebraica *qāhāl*, che designa l'assemblea plenaria del popolo d'Israele che si riuniva per ascoltare la parola di Dio, sul modello della prima antica adunanza che si tenne, al tempo di Mosé, alle pendici del monte Sinai per ricevere la promulgazione della legge del Signore (v. Es 19-20). Si trattava quindi di un'assemblea convocata per iniziativa di Dio e che ha costituito il modello della nuova assemblea (*ecclesia*) formata da coloro che sono stati chiamati da Gesù al suo seguito. Si veda, in proposito, J. RATZINGER, *La Chiesa. Una comunità sempre in cammino*, Cinisello Balsamo (Mi), 1991, p. 20 ss.

verità della fede, da quel complesso di dottrine che ci vengono presentate ed illustrate dalla teologia e non dalle scienze basate sui soli dati razionali è quindi possibile arrivare ad una piena comprensione del diritto della Chiesa.

Le verità della fede ci rimandano, ancora una volta, all'intervento di Cristo che istituendo la Chiesa non si è limitato ad un generico impulso verso una qualche formazione comunitaria tra i suoi discepoli e tra coloro che avrebbero in seguito creduto al suo nuovo messaggio, ma ha voluto imprimerle una determinata fisionomia, tale da rispondere agli imperscrutabili disegni che egli aveva su di essa: fisionomia che si caratterizza per una sua dimensione istituzionale, che ricomprende in se stessa anche un'ineliminabile e peculiare componente giuridica. La Chiesa istituita e prefigurata da Gesù non è, dunque, un'indistinta aggregazione di persone fedeli al suo insegnamento, ma una comunità che già presenta, sin dalla sua origine, un ordinamento fondamentale destinato a regolarne la vita comunitaria. Certamente alla volontà del suo divino fondatore possono essere ricondotte soltanto indicazioni essenziali, principi di fondo, potenzialità che dovranno essere più concretamente attuate e sviluppate nel corso della vicenda storica della Chiesa: ma pur sempre sufficientemente determinate da conferire a questa nascente comunità una sua inconfondibile e specifica configurazione anche in senso giuridico-istituzionale.

Possiamo quindi affermare che all'origine e alla base del diritto canonico vi è un insieme di principi essenziali che risalgono alla stessa volontà di Cristo, che sono stati da lui voluti quale ordinamento costituzionale fondamentale per la propria Chiesa. Questi principi vengono a ragione designati come principi di *diritto divino*, perché non sono opera dell'uomo (di un sovrano, di un'assemblea costituente, di un qualche contratto sociale), ma di Dio stesso, nella persona del figlio. La comunicazione o *rivelazione* di questi principi è avvenuta attraverso la parola stessa di Gesù, quale c'è stata tramandata dai libri della Sacra Scrittura che compongono il Nuovo Testamento: i quattro Vangeli, innanzi tutto, gli Atti degli apostoli, le lettere di S. Paolo e le altre lettere apostoliche, l'Apocalisse. Questi scritti, che la Chiesa ha sempre considerato ispirati da Dio stesso e tali quindi da rivelare fedelmente il messaggio di Gesù, vanno letti alla luce di tutti i precedenti libri della Bibbia che compongono l'Antico Testamento e di cui costituiscono lo svilup-

po e il completamento. Questi stessi scritti vanno poi interpretati ed integrati con la *Tradizione apostolica*, facendo cioè riferimento al modo in cui l'insegnamento di Gesù è stato inteso e vissuto dalle prime comunità cristiane (che potevano contare su di una tradizione orale risalente agli stessi discepoli di Gesù, a coloro che lo avevano conosciuto e seguito personalmente), approfondito e illustrato dai grandi scrittori e studiosi dei primi secoli (i Padri della Chiesa) e precisato, nel corso della storia, dal magistero ufficiale della Chiesa. A questo insegnamento ufficiale, che trova espressione nelle pronunce dei pontefici romani e dei vescovi riuniti in concilio ecumenico, spetta interpretare e definire, in modo vincolante per tutti i fedeli, i contenuti effettivi della Rivelazione e quindi anche dei precetti fondamentali del diritto divino.

Alla base di tutto questo processo che si è svolto, e continua tuttora a svolgersi, nel corso della storia della Chiesa, c'è pur sempre l'insegnamento di Gesù. A ragione quindi è stato rilevato come fattore generativo del diritto canonico e norma fondamentale di esso sia la *parola* di Cristo: e non solo perché è in questa parola che sono contenute le indicazioni di fondo destinate a costituire la base strutturale di questo diritto, ma anche perché è la stessa parola ad assumere una sua intrinseca giuridicità, ad imporsi non solo a livello morale, come imperativo destinato ad agire nell'intimo della coscienza individuale, ma come comando già di per se stesso dotato di una sua forza vincolante di natura giuridica.

3. La derivazione del diritto divino dalla Sacra Scrittura: in particolare il principio del primato pontificio.

Per far meglio comprendere i concetti che abbiamo ora delineato sembra opportuno procedere ad alcune esemplificazioni che mostrino in qual modo dalla parola contenuta nei Vangeli e negli altri scritti del Nuovo Testamento (che non sono certo di natura e di contenuto giuridico) sia possibile ricavare alcuni principi fondamentali destinati a delineare l'assetto istituzionale della Chiesa, le direttive a cui conformare la trama essenziale dei rapporti comunitari.

Possiamo cominciare con quell'elemento che forse più di ogni altro, almeno nella cognizione comune, sembra caratterizzare la strut-

tura costituzionale della Chiesa, quello del primato pontificio. Al vertice dell'organizzazione gerarchica della Chiesa vi è, come noto, un soggetto, il papa o romano pontefice, che concentra in sé ogni potere di governo e di direzione in tutta la Chiesa. Un osservatore esterno potrebbe essere indotto a ritenere che questo principio costituzionale sia da ricollegare alla situazione storica in cui ebbe a svilupparsi il cristianesimo nei primi secoli. Roma era la capitale dell'impero ed era logico che il capo di questa comunità tendesse ad assumere una posizione di preminenza rispetto ai capi delle comunità che si formavano in altre città o paesi. Ed era anche naturale che, con il diffondersi della nuova religione e la sua assunzione a religione ufficiale dell'impero, il vescovo di Roma fosse portato a modellare le proprie prerogative di governo sui poteri assoluti propri dell'imperatore.

In realtà – pur senza naturalmente voler escludere un influsso delle vicende storiche sul concreto assetto delle istituzioni ecclesiastiche – il principio del primato pontificio va ricondotto alla particolare posizione assunta da uno dei dodici apostoli, Pietro, ed alla specifica missione a lui conferita da Cristo stesso. Già durante la vita pubblica di Gesù, Pietro appare il portavoce, il coordinatore, in certo modo il responsabile di quel ristretto gruppo di fedeli discepoli che hanno abbandonato ogni cosa per seguire il maestro⁸. Gesù non solo dimostra di apprezzare e confermare questa posizione di preminenza, ma affida espressamente a Pietro un preciso compito di particolare impegno e responsabilità per la continuazione della sua missione terrena: «E io ti dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e

⁸Oltre ad essere il primo, tra i discepoli, ad essere chiamato da Gesù, è Pietro – per citare alcuni episodi narrativi dai Vangeli – che riconosce la natura messianica del Maestro («Voi, invece, chi dite che io sia?» Rispose Pietro: «Tu sei il Cristo» – Mc 8, 29); che assiste alla trasfigurazione di Gesù, esprimendo la meraviglia anche a nome degli altri due apostoli che erano con lui (Mc 9, 2 ss.); che si fa portavoce delle attese di tutto il gruppo per avere seguito Gesù («Allora Pietro prese la parola e gli disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito: che cosa dunque avremo?»» – Mt 19, 27); è Pietro che entra per primo nel sepolcro vuoto, constatando la scomparsa del corpo di Gesù (Gv 20, 6). È a Pietro, infine, che il Maestro affida il compito di rafforzare i fratelli nella fede («E tu, quando sarai tornato, conferma i tuoi fratelli» – Lc 22, 32).

tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli» (Mt 16, 18-19). Il conferimento di questo speciale e personale incarico viene confermato da Gesù stesso dopo la sua risurrezione, l'ultima volta che egli appare ai discepoli, sulla riva del lago di Tiberiade, prima della sua definitiva ascensione alla gloria del cielo. Per tre volte Gesù, dopo aver chiesto a Pietro conferma del suo profondo amore per lui, gli affida la guida del suo gregge, di tutti coloro che crederanno in lui e che formeranno la nuova Chiesa nascente: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene più di costoro? Gli rispose: "Certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene". Gli disse: "Pasci i miei agnelli" ... "Pasci le mie pecorelle"» (Gv 21, 15-17).

Sarà così Pietro ad assumere la guida del gruppo di discepoli di Gesù rimasti a lui fedeli e ad avvertire l'esigenza, negli ultimi anni della sua vita, di trasferirsi a Roma, per meglio adempiere, nella città capitale dell'impero, la missione a lui demandata. I successori di Pietro alla guida della comunità cristiana di questa città (che cominceranno ad essere chiamati *vescovi*) si sentiranno anch'essi investiti della medesima impegnativa responsabilità, dimostrando di intendere l'investitura di Gesù (e qui entra la componente della Tradizione a completare la Scrittura) non limitata personalmente all'apostolo, ma estesa, in modo istituzionale, a tutti coloro che fossero a lui subentrati a capo della Chiesa romana.

Certamente non si trattò di un'acquisizione immediata e unanimemente riconosciuta: ci fu un lungo processo storico che portò gradatamente a delineare e a rivelare in tutta la sua pienezza di contenuti il principio del primato su tutta la Chiesa che spetta, per istituzione divina, al vescovo di Roma⁹. Si cominciò da una particolare considerazione di cui godeva la Chiesa romana sul piano religioso e spirituale, legata soprattutto al fatto che a Roma (durante le persecuzioni dell'imperatore Nerone) avevano subito il martirio gli apostoli Pietro e Paolo e che questa Chiesa ne conservava gelosamente il sepolcro. Già alla fine del primo secolo una

⁹In questa nostra sintetica rievocazione storica teniamo soprattutto presente l'equilibrata ricostruzione di K. SCHATZ, *Il primato del Papa. La sua storia dalle origini ai nostri giorni*, Brescia, 1996, di cui raccomandiamo l'integrale lettura a chi desidera avere un quadro più completo di questo affascinante aspetto della vita della Chiesa.

lettera attribuita al terzo successore di Pietro, Clemente, ci testimonia che una delle più importanti comunità cristiane dell'epoca, quella di Corinto (che poteva anch'essa gloriarsi di un'origine apostolica, essendo stata fondata dall'apostolo Paolo) si rivolgeva alla Chiesa romana per essere aiutata a risolvere contrasti e difficoltà sorti al proprio interno e che il vescovo di Roma avvertiva, anche per una Chiesa diversa dalla sua, per lo meno un senso di responsabilità fraterna e di sollecitudine che lo portava ad intervenire con ammonizioni, direttive ed esortazioni nell'ambito di essa. Qualche anno dopo, verso il 110, un vescovo di un'altra delle maggiori e più antiche comunità cristiane, quella di Antiochia (anch'essa di origine apostolica, ritenendosi fondata dallo stesso Pietro, prima che egli si recasse a Roma) si esprime in termini particolarmente elogiativi e di venerazione nei confronti della Chiesa romana, attribuendole una «preminenza nella carità» e considerandola come maestra che, a differenza delle altre Chiese, non ha bisogno di essere istruita o di ricevere ammonizioni¹⁰.

Questa speciale importanza della Chiesa romana e, per essa, del suo vescovo ha modo di esplicarsi nei decenni successivi in occasione delle inevitabili controversie che vengono ad affliggere e a dividere le comunità cristiane, sia sul piano disciplinare, sia su quello teologico di progressiva chiarificazione dei contenuti della fede. Sorgono, ad esempio, controversie sul giorno in cui doveva essere celebrata la Pasqua in memoria della risurrezione di Gesù, sulla validità del battesimo conferito in comunità cristiane eretiche, sul trattamento da riservare ai *lapsi*, quei fedeli che durante le persecuzioni non avevano avuto il coraggio di affrontare il martirio e avevano rinnegato la loro fede o si erano procurati falsi certificati che attestavano il loro culto agli dei. In tutte queste questioni si assiste, nel corso del terzo secolo, ad un processo di chiarificazione per il quale risulta decisivo l'apporto del vescovo di Roma: e la posizione assunta da questo vescovo finisce sempre, anche se con resistenze e difficoltà, per prevalere e per imporsi a tutta la Chiesa¹¹. Decisivo è

¹⁰ Si tratta della Lettera ai Romani di Ignazio di Antiochia, per la quale (come per quella di Clemente poc'anzi ricordata) rimandiamo alla prudente illustrazione di K. SCHATZ, *op. cit.*, p. 39 ss.

¹¹ Così, per quanto riguarda il giorno della Pasqua, venne gradatamente abban-

il contributo della Chiesa romana anche per la fissazione del canone degli scritti del Nuovo Testamento e per la definizione e difesa dei contenuti fondamentali della fede nei confronti di correnti ereticali che rischiavano di spaccare irrimediabilmente l'unità della Chiesa.

Nello stesso tempo si rafforza il ruolo che la Chiesa di Roma svolge come momento di unificazione, come punto di riferimento unitario per tutte le comunità cristiane. Queste si considerano legate le une alle altre in un rapporto di reciproco riconoscimento e mutua solidarietà che viene designato con il termine di *communio*: rapporto che i vescovi provvedono ad instaurare e a consolidare scambiandosi tra di loro «lettere di comunione». Un'importanza particolare, tale da risultare decisiva nel caso di controversie o contestazioni, ha però la comunione con la Chiesa romana, che viene ricercata anche da comunità lontane e considerata espressiva di una più generale comunione con tutto il mondo cristiano.

A partire dalla fine del IV secolo la posizione del vescovo di Roma (che ormai abitualmente viene chiamato *papa*) si va più precisamente delineando anche sul piano giuridico-istituzionale.

donato l'uso ebraico di celebrarla nel giorno del primo plenilunio di primavera (in qualunque giorno della settimana cadesse) e si affermò la consuetudine romana (per la quale, verso la fine del II secolo, aveva preso decisa posizione Vittore, vescovo di Roma) che fissava la Pasqua alla prima domenica (sempre, quindi, nel giorno della settimana in cui era risuscitato Gesù) dopo il primo plenilunio di primavera (sulla Pasqua e, più in generale, sul delinearsi delle nuove festività cristiane si veda il recente studio di C. VENTRELLA MANCINI, *Tempo divino e identità religiosa. Culto rappresentanza simboli dalle origini all'VIII secolo*, Torino, 2012). Anche a proposito del battesimo degli eretici prevalse la posizione sostenuta da Stefano, vescovo di Roma, che riteneva valido il battesimo conferito dagli eretici e che non richiedeva un nuovo battesimo per coloro che passavano alla vera Chiesa cattolica. E ciò nonostante la posizione contraria fosse fortemente sostenuta da uno dei più prestigiosi teologi dell'epoca, Cipriano, vescovo di Cartagine. Non diversamente avvenne per la questione dei *lapsi*, che ebbe un momento di particolare acutezza dopo l'anno 250 con la persecuzione generale e sistematica dei cristiani attuata dall'imperatore Decio. Sia pur faticosamente, fu respinta la concezione rigorista che rifiutava di riaccogliere nella Chiesa coloro che si erano macchiati di gravi peccati, come quello dell'abiura dalla fede cristiana: anche in questa occasione decisiva fu la presa di posizione del vescovo di Roma, Cornelio, che riuscì a far prevalere il principio che la Chiesa deve essere anche la Chiesa dei peccatori e dei deboli, facendosi portatrice della misericordia di Dio. È significativo osservare che le posizioni assunte allora dai vescovi di Roma in tutte le controversie ora ricordate sono rimaste ferme nei secoli successivi e continuano ad essere seguite anche ai nostri giorni.

Egli è ormai a tutti gli effetti *successore* e *vicario* di Pietro e, come tale, anch'egli detentore a pieno titolo di quel potere delle chiavi che Cristo aveva conferito al primo degli apostoli. Sempre più esplicitamente egli rivendica a sé la guida di tutta la Chiesa e le sue pronunce si impongono come leggi universalmente valide. Leone Magno, il più prestigioso papa di quest'epoca, nel 441 può così inneggiare a Roma che, grazie alla sede di Pietro, è diventata capo del mondo (*caput orbis*) e vedere nell'invio di Pietro a Roma un disegno della provvidenza divina, «affinché la luce della verità, rivelata per la salvezza di tutti i popoli, dal capo si diffondesse più efficacemente in tutto il corpo del mondo».

Le successive vicende storiche portano ad un'ulteriore evoluzione del principio del primato pontificio, chiarendone progressivamente i contenuti e le prerogative insite in esso. Soprattutto ad opera di alcuni grandi pontefici dell'epoca medioevale – come Gregorio VII (1073-1085) e Innocenzo III (1198-1216) – al papa viene riconosciuto ogni potere nell'ambito della Chiesa, non soltanto quale successore di Pietro, ma quale unico rappresentante o *vicario* di Cristo stesso, dal quale deriva direttamente la sua autorità. Egli è quindi sottoposto al diritto divino, ma è al di sopra delle leggi della Chiesa, che può in qualunque momento abrogare o derogare ove lo ritenga opportuno.

Il potere primaziale del pontefice su tutta la Chiesa si è ormai definitivamente affermato, ma esso dovrà ancora superare momenti di crisi e di estrema difficoltà prima di ricevere una compiuta ed ancor più perfezionata formulazione (con la precisazione di una sua peculiare caratteristica, *l'infallibilità*) nel 1870 con il Concilio ecumenico Vaticano I. Da qui arriviamo alla norma contenuta nel codice canonico del 1983, attualmente vigente, che conclude il lungo processo storico originato dalle parole di Gesù: «Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente» (can. 331).